

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3554-A

---

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

*presentata alla Presidenza il 23 settembre 2003*

(Relatore: **RAMPONI**)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

**d’iniziativa del deputato RAMPONI**

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell’Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum*

---

*Presentata il 20 gennaio 2003*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire la corresponsione di una somma forfetaria *una tantum*, a titolo di liquidazione, agli ex combattenti eritrei, già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, che attualmente percepiscono assegni di pensione e assegni annessi alle decorazioni al valor militare, in sostituzione di questi ultimi.

Il provvedimento si prefigge un duplice obiettivo: il primo è quello di eliminare i carichi amministrativo-contabili sopportati dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma e dall'Ambasciata d'Italia in Asmara, incaricate dell'erogazione bimestrale degli assegni; il secondo è quello di permettere ai destinatari di poter usufruire in unica soluzione di una somma abbastanza rilevante.

I destinatari sarebbero, al 31 dicembre 2002, centosettantatre ascari eritrei, cioè soldati indigeni arruolati nelle truppe coloniali italiane, che percepiscono attualmente il trattamento di pensione e quello relativo ad una o più decorazioni, oppure beneficiano dei soli assegni straordinari annessi a queste ultime.

#### 1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

L'intervento con legge è giustificato dal fatto che viene disposta l'estinzione di diritti la cui fonte è contenuta in norme di rango primario, che, peraltro, vengono richiamate espressamente nel testo del provvedimento. Si dispone infatti la sostituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dell'avente diritto, degli assegni di pensione e di quelli annessi alle

decorazioni al valor militare già corrisposti ai sensi della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni (*Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea*), con la corresponsione di una somma *una tantum*.

#### 2. *Istruttoria legislativa svolta.*

##### 2.1 *Pareri espressi.*

La Commissione ha apportato alcune modifiche al testo della proposta di legge volte a recepire, in particolare, il parere espresso dalla V Commissione bilancio. Tali modifiche si sono rese necessarie ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in materia di copertura finanziaria delle leggi.

#### 3. *Contenuto dell'articolato.*

Il provvedimento in esame consta di tre articoli, il primo dei quali prevede la sostituzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni corrisposte a cura della Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dell'avente diritto, con una somma *una tantum* non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono che tale somma sia corrisposta tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare comunque che l'erogazione della somma *una tantum* avvenga nel corso dell'esercizio finanziario 2003.

L'articolo 2 prevede che la somma *una tantum* da corrispondere agli ex combattenti eritrei, in caso di decesso del destinatario prima della corresponsione, non sia percepibile dagli eredi.

L'articolo 3 reca infine la norma di copertura finanziaria degli oneri recati

dal provvedimento valutati in 254.000 euro per l'anno 2003, e che graveranno sul fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In considerazione della necessità di assicurare che l'erogazione della somma *una tantum* avvenga entro l'esercizio finanziario 2003, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Luigi RAMPONI, *relatore*

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 3554, recante l'estinzione degli assegni straordinari e di pensione agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « difesa e forze armate » e « previdenza sociale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *o*), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

\_\_\_\_\_

## PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 1, le parole da: « di Roma » fino alla fine siano sostituite dalle seguenti: « di Roma, sono sostituiti, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dell'avente diritto, dalla somma *una tantum* di cui al comma 1-*bis*. »;

conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità del comma 1, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma *una tantum* non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni. »;

conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: « valutato in » siano sostituite dalle seguenti: « pari a ».

*e con la seguente ulteriore condizione:*

si preveda che con decreto ministeriale siano determinate le modalità di corresponsione della somma *una tantum*, in modo da assicurare in ogni caso l'erogazione della somma medesima nel corso dell'esercizio 2003.

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma e in godimento fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti a decorrere dal giorno successivo a tale data e sostituiti dalla corresponsione di una somma *una tantum*, pari a 190.000 euro, che viene liquidata forfetariamente ai beneficiari tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara.

ART. 2.

1. Gli ex militari, già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea per i quali il diritto ai benefici

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, **sono sostituiti**, a decorrere **dalla data** di entrata in vigore della presente legge e **previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma *una tantum* di cui al comma 2.**

2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità del comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma *una tantum* non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

3. Le modalità di corresponsione della somma *una tantum* di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare in ogni caso che l'erogazione della stessa avvenga nel corso dell'esercizio finanziario 2003.

*Soppresso.*

previsti dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, è cessato per decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni della legge medesima, possono chiedere di fruire della liquidazione *una tantum*, presentando apposita domanda corredata dalla relativa documentazione probatoria all'Ambasciata d'Italia in Asmara, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

1. La somma *una tantum* di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.

## ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 190.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a 254.000** euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0052410\*